



# Comune di Leonforte

Provincia di Enna

Ordinanza n. 22

21 FEB. 2014

del

**Oggetto:** Provvedimenti per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione del Carnevale 2014.

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che nel periodo del Carnevale si assiste nei luoghi pubblici a comportamenti molesti ed incivili che, anche laddove non integrano fattispecie penalmente rilevanti, comportano comunque turbativa alla serenità delle attività private e alla stessa piacevolezza dei festeggiamenti e delle manifestazioni pubbliche, ingenerando fastidio alle persone e creando situazioni di allarme sociale e sensazioni di disordine pubblico oltre che, in alcuni casi, pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CHE** tra tali comportamenti possono esemplificativamente annoverarsi l'uso contro persone, veicoli od altri oggetti di proprietà privata o destinati ad uso pubblico di bombolette spray contenenti sostanze filanti, schiumogene e simili, il lancio contro persone, veicoli od altri oggetti di proprietà privata o destinati ad uso pubblico di palloncini gonfiabili e di altri simili contenitori riempiti di sostanze liquide, lo spruzzo sotto qualsiasi forma di sostanze imbrattanti o liquide, lo scoppio di petardi, cartucce od altri artifici di qualsiasi genere, anche se di specie il cui uso è consentito dalla legge senza specifica autorizzazione;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale;

**VISTO** l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**DATO ATTO** che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Enna con PEC prot. 4249 del 21-02-14 ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000,

## ORDINA

**Dal 23 febbraio al 4 marzo 2014:**

1. **In tutto il territorio del Comune di Leonforte** è fatto divieto di gettare in luogo pubblico, o di lanciare o spruzzare contro persone o cose, siano esse di proprietà privata o destinate ad uso pubblico, oggetti, sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere, quali, ad esempio, schiume, coloranti vari, palloncini pieni di acqua, ecc.;
2. **In ambito urbano**, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto divieto di usare petardi, cartucce, o altri artifici che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone o agli animali ovvero danni a cose (in particolare ai veicoli), o che comunque possano essere di turbativa al regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni;

3. **Nei luoghi ove si svolgono pubblici festeggiamenti o manifestazioni carnevalesche e nelle pubbliche vie**, è fatto altresì divieto di portare, con l'intento di utilizzarli contro persone od oggetti privati o di uso pubblico, pistole ad acqua o qualsiasi altro oggetto contenente ed atto a spruzzare liquidi e qualsiasi altro oggetto idoneo ad arrecare offesa o molestia alle persone o danno a cose, quali, ad esempio, bastoni, catene, corpi contundenti ed oggetti simili in qualunque materiale.

4. **Nei luoghi ove si svolgono pubblici festeggiamenti o manifestazioni carnevalesche e nelle pubbliche vie**, i partecipanti alle pubbliche manifestazioni sono obbligati a togliere la maschera, qualora indossata, ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Fatte salve le sanzioni previste da disposizioni di Legge penale o amministrativa, i trasgressori ai divieti di cui sopra saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 50,00, ai sensi dell'articolo 16, 1° comma, della legge 24.11.1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 17 della stessa L. 689/81, l'autorità alla quale va trasmesso il rapporto relativo alle violazioni accertate è il Sindaco del Comune di Leonforte.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Leonforte per quindici giorni e mediante comunicazione agli Organi di Stampa locali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico a Prefetto di Enna entro 30 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. E' altresì ammesso ricorso al TAR Sicilia, Sezione di Catania, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, <sup>21</sup> FEB. 2014 2014



IL SINDACO  
(Francesco Sinatra)